

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 56/A
PUBBLICATO IN ROMA IL 2 NOVEMBRE 2000

Coordinamento tecnico-formale dello Statuto

Il Consiglio Federale,

§ vista la delega conferitagli dall'Assemblea Federale Straordinaria il 14 ottobre 2000 perché proceda direttamente all'approvazione di eventuali modifiche statutarie resesi necessarie a seguito di specifica delibera della Giunta Esecutiva del C.O.N.I.;

§ viste le osservazioni pervenute e le relative correzioni apportate al testo in fase di coordinamento tecnico-formale;

a p p r o v a

il seguente testo coordinato di alcuni articoli dello Statuto Federale:

TESTO STATUTO

Art. 3
Funzioni della F.I.G.C.

g) la determinazione dei criteri di promozione e retrocessione nei campionati, basati esclusivamente sul titolo sportivo, e dei criteri di iscrizione ai campionati, basati anche sulla verifica da parte della CO.VI.SO.C. dei requisiti economico-gestionali e di equilibrio finanziario;

TESTO COORDINATO

Art. 3
Funzioni della F.I.G.C.

g) la determinazione dei criteri di promozione e retrocessione nei campionati, basati esclusivamente sul titolo sportivo, e dei criteri di iscrizione ai campionati, basati anche sulla verifica da parte dell'apposito organismo tecnico, di cui all'art. 16, comma 3 del presente Statuto,

dei requisiti economico-gestionali e di equilibrio finanziario;

Art. 8 Componenti tecniche

3. Sono eleggibili quali atleti nell'Assemblea e nel Consiglio federale i calciatori, di cittadinanza italiana e che abbiano compiuto la maggiore età in attività o non, che siano stati tesserati come tali nella F.I.G.C. per almeno otto anni, in qualsiasi categoria. Sono eleggibili quali tecnici nell'Assemblea e nel Consiglio federale gli allenatori di calcio, di cittadinanza italiana e che abbiano compiuto la maggiore età, muniti di diploma rilasciato dalla F.I.G.C., in attività o non, che siano stati tesserati come tali nella F.I.G.C. per almeno cinque anni, in qualsiasi categoria.

Art. 8 Componenti tecniche3.

Sono eleggibili quali atleti nell'Assemblea e nel Consiglio federale i calciatori, di cittadinanza italiana e che abbiano compiuto la maggiore età in attività o che siano stati tesserati come tali nella F.I.G.C. per almeno otto anni, in qualsiasi categoria. Sono eleggibili quali tecnici nell'Assemblea e nel Consiglio federale gli allenatori di calcio, di cittadinanza italiana e che abbiano compiuto la maggiore età, muniti di diploma rilasciato dalla F.I.G.C., in attività o non, che siano stati tesserati come tali nella F.I.G.C. per almeno cinque anni, in qualsiasi categoria.

Art. 16 Controlli sulle società professionistiche3.

Per i compiti di cui ai commi precedenti, la F.I.G.C. si avvale, secondo le norme adottate dal Consiglio federale, della Commissione per la vigilanza e il controllo delle società calcistiche professionalistiche (CO.VI.SO.C.).

Art. 16 Controlli sulle società professionistiche

3. Per i compiti di cui ai commi precedenti, la F.I.G.C. si avvale, secondo le norme adottate dal Consiglio Federale, di un apposito organismo tecnico.

Art. 17

Composizione ed elezione dell'Assemblea

3. Partecipano all'Assemblea della Federazione senza diritto al voto: i Presidenti d'Onore e i Membri d'Onore della Federazione; il Presidente ed i Vice-Presidenti della Federazione; gli altri componenti del Consiglio federale; il Presidente della Corte Federale; il Primo Presidente della C.A.F.; il Presidente della CO.VI.SO.C., il Collegio dei Revisori dei conti.

Art. 20

Funzioni dell'Assemblea3.

L'Assemblea elegge, per un quadriennio olimpico, il Presidente federale e due Vice-Presidenti federali. Elegge, inoltre, il Presidente ed i Componenti della Corte federale, tre revisori dei conti effettivi ed uno supplente.

Art. 23

Elezioni e composizione del Consiglio Federale

3. Possono essere invitati, in relazione alla materia all'ordine del giorno, il Presidente della CO.VI.SO.C., il Presidente o il Collegio dei revisori dei conti e persone investite da particolari incarichi o qualifiche federali, anche in federazioni internazionali.

Art. 24

Funzioni del Consiglio federale

3. Su proposta del Presidente federale:a) Omissis;b) Omissis;c) Omissis;d) Omissis;e) Omissis;f) Omissis;g) nomina il Presidente ed i membri della C.A.F.;h) Omissis;i) nomina il Presidente ed i membri della CO.VI.SO.C.;l) Omissis;m) Omissis;n) Omissis;o) nomina il Segretario Generale della Federazione;p) Omissis;q) Omissis;r) Omissis.

Art. 17

Composizione ed elezione dell'Assemblea

3. Partecipano all'Assemblea della Federazione senza diritto al voto: i Presidenti d'Onore e i Membri d'Onore della Federazione; il Presidente ed i Vice-Presidenti della Federazione; gli altri componenti del Consiglio federale; il Presidente della Corte Federale; il Primo Presidente della C.A.F.; il Presidente dell'Organismo tecnico di cui all'art. 16, comma 3, del presente Statuto, il Collegio dei revisori dei conti.

Art. 20

Funzioni dell'Assemblea3.

L'Assemblea elegge, per un quadriennio olimpico, il Presidente federale e due Vice-Presidenti federali. Elegge, inoltre, il Presidente della Corte federale, tre revisori dei conti effettivi ed uno supplente.

Art. 23

Elezioni e composizione del Consiglio Federale

3. Possono essere invitati, in relazione alla materia all'ordine del giorno, il Presidente dell'organismo tecnico di cui all'art. 16, comma 3, del presente Statuto, il Presidente o il Collegio dei revisori dei conti e persone investite da particolari incarichi o qualifiche federali, anche in federazioni internazionali.

Art. 24

Funzioni del Consiglio federale

3. Su proposta del Presidente federale:a) Invariato;b) Invariato;c) Invariato;d) Invariato;e) Invariato;f) Invariato;g) nomina il Presidente ed i membri della C.A.F. nonché i membri della Corte Federale;h) Invariato;i) nomina il Presidente ed i membri dell'organismo tecnico di cui all'art. 16, comma 3, del presente Statuto;l) Invariato;m) Invariato;n) Invariato;o) nomina il Segretario della Federazione;p) Invariato;q) Invariato;r) Invariato.

2000

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Guglielmo Petrosino

IL PRESIDENTE
avv. Luciano Nizzola